



M. DG		
TRIBUNALE DI RIMINI		
09901402202		
N° 1313		
3 LUG 2023		
UOR	CC	RUO
FUNZIONE	MACROATTIVITA'	ATTIVITA'
FASCICOLO		SOTTOFASCICOLO

**TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI**  
**SEZIONE CIVILE**

RIUNIONE DELLA SEZIONE CIVILE EX ART 47 QUATER ORD GIUD

VERBALE DEL 29-6-2023

OGGETTO DELLA RIUNIONE: Riforma del codice di procedura civile- art 171 bis e ter cpc

Alle ore 16,30, presso la stanza del Presidente del Tribunale, sono presenti i seguenti magistrati ordinari:

Francesca Miconi  
Maria Saieva  
Silvia Rossi  
Elisa Dai Checchi  
Chiara Zito  
Giorgia Bertozzi Bonetti

Sono presenti i funzionari addetti all'ufficio del processo:

Lisa Pironi  
Marta Zavatta  
Joanna Sponziello  
Greta Mangia  
Stefania Nasti

Si discute delle concrete **modalità di esecuzione delle verifiche preliminari ex art 171 bis cpc** , nonché del **rapporto fra le attività previste dall'art 171 bis cpc e la decorrenza dei termini per il deposito delle memorie integrative ex art 171 ter cpc.**

Si discute in particolare, esponendo le diverse opzioni interpretative che si sono formate nel frattempo:

- 1- Se il termine di 15 giorni per la esecuzione delle verifiche preliminari stabilito dall'art 171 bis cpc, decorrente dalla scadenza del termine di costituzione del convenuto, sia o meno perentorio oppure se il Giudice – eventualmente assente o impedito nel periodo in questione - possa provvedere anche successivamente, fino all'udienza indicata in citazione;
- 2- Se sia in ogni caso necessaria, ai fini della decorrenza dei termini a ritroso per le memorie integrative, l'emissione di un decreto da parte del giudice che confermi ( o differisca ) l'udienza di comparizione indicata in citazione, emesso ex art 171 bis cpc, anche nel caso di assenza di rilievi preliminari ;
- 3- se invece i detti termini inizino a decorrere anche se entro i 15 giorni non sia intervenuto alcun provvedimento del Giudice, perché assente, o comunque impedito: se, cioè, lo spirare dei 15 giorni senza intervento di un provvedimento sull'udienza comporti la conferma tacita dell'udienza in citazione, con decorrenza dei termini a ritroso per le memorie integrative;

Dopo la espressione di opzioni discordanti - e la ricerca di una soluzione che non pregiudichi i diritti delle parti nella ipotesi di assenza/impedimento del giudice che comporti la mancata emissione del decreto nel termine di 15 giorni - si concorda a maggioranza di seguire l'opzione interpretativa secondo cui:

- 1- il termine di 15 giorni a disposizione del Giudice non è perentorio e non è previsto a pena di nullità;
- 2- il decreto del Giudice previsto dall'art 171 bis cpc è sempre necessario, anche al solo fine della conferma dell'udienza, e quindi finché non viene adottato non decorrono i termini previsti dall'art 171 ter cpc per il deposito delle memorie integrative; non è ipotizzabile una "conferma tacita" dell'udienza di citazione.

Ciò in base:

- Al dato testuale del primo comma dell'art 171 bis cpc, che non indica la perentorietà del termine di 15 gg o la sua previsione a pena di nullità;
- Al dato testuale del terzo comma dell'art 171 bis cpc, il quale dispone che il giudice "***se non provvede a sensi del secondo comma, conferma o differisce.... la data della prima udienza rispetto alla quale decorrono i termini dell'art 171 ter***" e quindi prevede che sia sempre emesso un provvedimento relativo alla prima udienza, anche di mera conferma; il secondo comma regola l'ipotesi in cui il giudice sottopone alle parti una questione preliminare ( fissando o meno una nuova udienza ) ed il terzo comma quello in cui, invece, non rileva

questioni da sollevare; in entrambi i commi è prevista l'emissione di un provvedimento espresso relativo all'udienza;

- Alla opportunità di **adottare una interpretazione che**, nel caso in cui il Giudice titolare del procedimento, nel periodo destinato al controllo previsto dall'art 171 bis cpc – periodo che non è in alcun modo sotto la sua gestione organizzativa, perché dipendente dalla data indicata dall'attore in citazione -, sia assente per malattia o per congedo o per altri impedimenti, e non abbia quindi emesso alcun provvedimento nei 15 giorni, **non obblighi le parti ad anticipazione di attività difensive che sarebbero in ogni caso incomplete** ( perché il controllo preliminare non si è ancora svolto e le relative questioni non ancora sollevate ) : attività che dovrebbero essere nuovamente espletate ove le questioni stesse venissero poi sollevate alla prima udienza, con relativo appesantimento e ritardo nella gestione del procedimento, in contrasto con lo scopo della riforma processuale;
- Alla opportunità che il giudice conservi in ogni caso l'organizzazione della propria agenda e la gestione della tempistica del processo, disponendo sempre, nei limiti di legge, della prima udienza .

Ovviamente, la soluzione interpretativa adottata in questa sede – che verrà resa nota al Consiglio dell'Ordine di Rimini e pubblicata sul sito del Tribunale - sarà oggetto di verifica e riesame sulla base dell'esame della giurisprudenza che si formerà progressivamente sulla questione; ove in futuro dovesse prevalere una interpretazione diversa, le parti potranno ottenere la rimessione in termini, ex art 153 cpc, per giustificati motivi.

Il verbale viene chiuso ad ore 17:30

Il Presidente

Dr. Francesca Miconi

